



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“M. Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico - Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale - Santa Maria di Licodia

Via degli Studi 1, 95047 - PATERNO' (CT) – tel.: 095/6136650

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



CIRCOLARE N.47 – a.s. 25/26

DESTINATARI: [X]Docenti [x]Studenti [x]Genitori* []ATA [X]Sito Web

(*) per il tramite dei figli

Paternò, 1 ottobre 2025

Ai Docenti

Alle famiglie

Agli studenti e alle studentesse

Oggetto: Dispersione scolastica - Decreto Caivano

Si informa che la legge 13 novembre 2023 n. 159, di conversione del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 - recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità (noto come "Decreto Caivano") -, ha introdotto nuove disposizioni volte a contrastare la dispersione scolastica e a rafforzare l'obbligo di istruzione.

In particolare è stato modificato l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) e introdotta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

E' stata, altresì, prevista una nuova fattispecie delittuosa denominata "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", disciplinata dal art. 570-ter del codice penale a tenore del quale:

- I. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
- II. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri

impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Al fine di evitare l'insorgenza di casi di dispersione scolastica, nel corso dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico provvederà:

1. a verificare la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
2. a comunicare, senza ritardo, le assenze al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (genitori, tutori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale);
3. nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge;
4. il Sindaco procederà ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.

Si rammenta che è compito dei docenti coordinatori monitorare le assenze degli alunni delle proprie classi. Qualora si rilevino assenze non giustificate che superino i quindici giorni, anche se non consecutivi, nel periodo di tre mesi, i coordinatori dovranno avvisare prontamente il docente referente per la dispersione scolastica. Sarà poi compito di quest'ultimo informare il Dirigente Scolastico per l'applicazione delle normative vigenti.

Corre l'obbligo, infine, di ricordare che le eventuali assenze per motivi di salute dovranno essere corredate dalla relativa certificazione medica; che non è consentito produrre alla fine dell'anno scolastico giustificazioni postume e/o cumulative; che l'elevato numero di assenze, in mancanza di valide e documentate giustificazioni che consentano di derogare al limite di frequenza consentito dalla legge, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di istruzione.

Si allegano:

- circolare USR SICILIA prot. 16722 del 22.04.2024;

-Allegati 1,2,3,4.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Grazia D'Amico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93